

Ordine di sgombero di bene demaniale occupato abusivamente

---

**TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 385 del 29 aprile 2021**

Il TAR Brescia precisa che la necessità e l'urgenza di provvedere per porre rimedio a una situazione di emergenza non prevedibile non costituiscono presupposti per l'adozione del provvedimento di sgombero di un bene demaniale occupato abusivamente, che è un atto di esercizio del potere di autotutela esecutiva, finalizzato al recupero della disponibilità del bene demaniale da parte della pubblica Autorità nei confronti di colui che lo occupa senza titolo.

Nella prassi succede infatti che lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente venga impropriamente adottato per rientrare nel possesso di beni pubblici occupati abusivamente (come per es. nel caso in cui il rapporto concessorio con il gestore sia scaduto e non più rinnovato).

Diversi sono gli strumenti e diversi i presupposti:

- mentre l'ordinanza sindacale è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (T.A.R. Torino, sez. I, 04/02/2020, n. 102),
- il potere c.d. di polizia demaniale è il potere di autotutela esecutiva previsto all'art. 823, comma 2, c.c., esercitabile da parte dell'Amministrazione proprietaria per rientrare nel possesso di un compendio demaniale o patrimoniale indisponibile (caratterizzato da destinazione a servizio pubblico) senza che per azionarlo sia necessaria la sussistenza di ragioni ulteriori o diverse dalla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all'occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause (Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2196; sez. VI, 26 aprile 2018, nn. 2519 e 2520). L'autotutela demaniale si collega, infatti, al regime dominicale del bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplina, ordinata gestione e uso del bene medesimo e con l'esigenza di "reagire" rispetto a condotte appropriative o usurpative di carattere privato;
- infine e per completezza va rammentato che il potere di autotutela esecutiva non è esercitabile se il bene pubblico occupato sia ricompreso nel patrimonio *disponibile* dell'ente, in tal caso potendo essere recuperato solo a mezzo delle azioni possessorie o della *rei vindicatio* civilistica, dunque con azione giudiziaria.

Il testo della sentenza è consultabile su: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)